



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA  
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE  
**ARISTOFANE**

Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma  
☎ 06121125005 ✉ [RMPC200004@istruzione.it](mailto:RMPC200004@istruzione.it)  
Cod. Scuola RMPC200004 – C.F. 80228210581  
Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX  
[RMPC200004@pec.istruzione.it](mailto:RMPC200004@pec.istruzione.it) - U.R.L. [www.liceoaristofane.edu.it](http://www.liceoaristofane.edu.it)

Circolare n. 275

Alle famiglie degli studenti del biennio  
Ai coordinatori delle classi del biennio  
Al personale docente  
Al personale ATA  
Alla DSGA  
Albo online

**Oggetto: Obbligo di istruzione – Modalità e verifica dell'assolvimento**

Si informa che la Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, ha introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione.

La normativa rileva nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni fino alla reclusione per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano (*art.570-ter del codice penale-Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori*).

*«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.»*

La Nota USR Lazio prot. n. 9881 del 15/02/2024 ricorda la **necessità di verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione individuando quelli assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi** e di attivare l'iter procedurale di competenza atto a verificare e a tutelare l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei minori e/o a segnalare agli organi competenti l'eventuale evasione dell'obbligo di istruzione.

I coordinatori delle classi del biennio sono, pertanto, invitati a monitorare le assenze delle studentesse e degli studenti in obbligo scolastico e le loro giustificazioni e a segnalare tramite la posta istituzionale coloro che si trovassero nella situazione sopra indicata.

Roma, 7 marzo 2024

La Dirigente Scolastica  
Raffaella Giustizieri

VP/FS